

COMUNE DI LA MAGDELEINE COMMUNE DE LA MAGDELEINE

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 verbale prot. n. 1269 (1-5-5) del 11.03.2021

Oggetto: Provvedimento in materia di imposte e tariffe.

L'anno duemilaventuno ed il giorno undici del mese di marzo ore otto e minuti trenta, **nella nuova sala delle adunanze, in presenza e con l'adozione di tutte le misure anti-contagio che prevedono l'obbligo di distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personale sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistere (come da circolare prot. 14553 del 27.10.2020 Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie), regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.**

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Duroux Mauro	Sindaco	X		
Chiaraviglio Anna	Vice Sindaco	X		
Artaz Corinne	Assessore	X		
Fazio Erik	Assessore	X		

Totale Presenti: 4

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Arch. Mauro DUROUX.

Assiste alla riunione, con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 12:30 del medesimo giorno.

Oggetto: Provvedimento in materia di imposte e tariffe.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2020 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2020-2022 ultimo approvato;

PRESO ATTO del venir meno del blocco degli aumenti delle tariffe, dei tributi e delle addizionali regionali e comunali;

RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale per il 2021 l'importo dei diritti, delle aliquote di imposta e delle disposizioni regolamentari di seguito specificate di seguito specificate;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali ed ulteriori norme sono contenute nello Statuto comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare alla Giunta Comunale. Relativamente all'approvazione del presente provvedimento si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

1. **DI PRESENTARE E PROPORRE** al Consiglio Comunale quanto segue;
2. **DI CONFERMARE** il diritto fisso sugli accordi di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile e determinare in € 16,00 l'importo di tale diritto fisso, di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile;
3. **DI CONFERMARE** il diritto speciale per l'emissione della carta di identità elettronica (CIE) nell'importo di €. 22,00 per il primo rilascio e succ. di cui €. 16,79 (=13,76+iva) da riversarsi a cura del Comune al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quali diritti statali per la fornitura, produzione e spedizione dei supporti, in quanto dall'emissione della CIE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater, comma 6°, D.L. 31 gennaio 2005, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43 n. 7;
4. **DI DETERMINARE** le tariffe (al netto dell'IVA 10%) del servizio idrico integrato, per l'anno 2021, confermando quelle in vigore nel 2020, al fine di garantire la copertura del servizio pari al 100% del costo, cui verranno sommate le componenti UI1, UI2, UI3, UI4;
5. **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe in relazione

all'Imposta Unica Comunale di cui alla L. 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i., con efficacia dal 1° gennaio 2021, confermando quanto previsto per il 2020 comprese disposizioni specifiche COVID-19;

6. **DI PROPORRE** al Consiglio l'approvazione dell'allegata bozza di regolamento per il Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (ai sensi dell'art. 1, commi 816 e seguenti, della L. 160/2019) con relative tariffe, nonché l'allegata bozza di regolamento per il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati (ai sensi dell'art. 1, commi 837 e seguenti, della L. 160/2019) con relative tariffe;
7. **DI CONFERMARE** per l'anno 2021 e quindi a valere dal 01.01.2021 le aliquote di imposta, tariffe, tributi, diritti e prezzi pubblici in vigore nell'anno 2020 (con relative scadenze mensili da intendersi però riferite al 2021);
8. **DI RIASSUMERE** come segue per l'anno 2021 (e quindi a valere dal 01.01.2020) le aliquote di imposta, nonché tariffe relative a tributi, diritti e prezzi pubblici e cioè:
 - a. diritto fisso sugli accordi di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile con determinazione in € 16,00 dell'importo di tale diritto fisso, di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile;
 - b. diritto speciale per l'emissione della carta di identità elettronica (CIE) nell'importo di €. 22,00 per il primo rilascio di cui €. 16,79 (=13,76+iva) da riversarsi a cura del Comune al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quali diritti statali per la fornitura, produzione e spedizione dei supporti, in quanto dall'emissione della CIE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater, comma 6°, D.L. 31 gennaio 2005, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43 n. 7;
 - c. tariffe trasporto alunni: servizio gratuito solo per i residenti (ed integrale rimborso da parte Comune di residenza per i non residenti) - Tasso di copertura in percentuale che si intenderebbe assicurare con proventi utenti e contributi a specifica destinazione 30,00%;
 - d. tariffa discarica materiali inerti come da autorizzazione regionale del G.R. 3660/2005: al mc di materiale scaricato €.15,68 + tributo occupazione discariche L. 549/95 €. 1,55 + I.V.A. €. 3,45 = totale al mc €. 20,68 (Fatte salve disposizioni della Comunitaria 2004);
 - e. imposta di soggiorno di cui all'art. 32 della L.R. 30/2011: non introdotta;
 - f. canoni di concessione immobili comunali: garage in Loc. Artaz concessione box annuale box GRANDI €. 434,00 – box PICCOLI €. 217,00 – concessione solo mensile (con durata inferiore a 12 mesi) per tutti i box €. 62,00 --- posti macchina riservati un Loc. Brengon come da regolamento approvato con del. C.C. n. 10 del 06.05.2004, canone annuale €. 120,00, canone di concessione dell'ambulatorio medico (in relazione al principio di cui all'art 32, comma 8, della L. 23 dicembre 1994, n. 724): canone concessorio di €. 120,00 da pagarsi anticipatamente anno per anno, canoni di concessione per l'utilizzo temporaneo dell'immobile comunale La Torrettaz e Lo Paillé: €. 30,00 al giorno ovvero €. 60,00 per periodi di sette giorni;
 - g. tariffe concessioni cimiteriali: concessione aree sepolture private anni 99 €. 103,30 – concessione loculo anni 30 €. 361,50 – concessione nicchia per ossario anni 30 €. 155,00 – scavo ed inumazione €. 100,00;
 - h. zona blu lungo la strada comunale che dalla località Vieu sale verso il confine con il Comune di Chamois (aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è

subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) secondo le modalità di cui alla DGC n. 57 del 30.08.2017 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni con le seguenti tariffe: giornata intera €. 5,00 (7:00-20:00), mezza giornata €. 3,00 (7:00-13:00 o 13:00-20:00);

- i. oneri di urbanizzazione incidenza secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regionali e comunali;
- j. diritto per ricerche di provvedimenti, atti e documenti antecedenti l'ultimo quinquennio e dunque trasferiti nell'archivio di deposito del Comune: €. 25,00 cadauno;
- k. diritto per ricerche di provvedimenti, atti e documenti antecedenti l'ultimo quinquennio trasferiti nell'archivio Storico del Comune: €. 25,00 cadauno;
- l. diritto di riproduzione: €. 0,10 per facciata di formato A4 in bianco e nero, €. 0,20 per facciata di formato A4 a colori, €. 0,20 per facciata di formato A3 in bianco e nero, €. 0,40 per facciata di formato A3 a colori,
- m. diritto Certificati di Destinazione Urbanistica: €. 11,00 fino a n. 20 mappali, €. 21,50 da n. 21 mappali e fino a n. 40 mappali, €. 50,00 oltre i n. 40 mappali,
- n. importo del diritto previsto per le SCIA e permessi di costruire confermato €. 52,00 (D.L. 18.01.1993, n. 8 – L. 19.03.1993, n. 68), così come per altri certificati, pareri membro esperto, autorizzazioni, segnalazioni od attestazioni in materia urbanistico-edilizia non specificamente contemplati.

9. **DI DETERMINARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe in relazione alla TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2021 con un abbattimento lineare del 20% rispetto al 2020 su tutte le tipologie di utenza in relazione alla diminuzione dei costi da sostenersi per il servizio, fermo restando che potranno seguire approvazioni di modifiche al vigente regolamento nei termini previsti dalle norme vigenti.

Determinazione del segretario comunale n. 17 del 11.03.2021

In ottemperanza al principio di separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 22/2010 e dell'art. 46 della L.R. 54/1998, si dispongono gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 06.11.2012, n. 190 e s.m.i., quindi in esecuzione della deliberazione G.C. 11/2021 si dispongono gli adempimenti conseguenti, tra cui la comunicazione al Ministero dell'Economia delle aliquote d'imposta.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



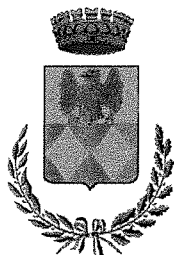
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Valle d'Aosta

COMMUNE DE LA MAGDELEINE

Vallée d'Aoste



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. XX del XX/XX/XXXX)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
<i>Articolo 1 - Oggetto del regolamento</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 - Classificazione</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 - Presupposto del canone</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 - Soggetto obbligato</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 5 - Tariffe</i>	<i>5</i>
5.1. Determinazione delle tariffe annuali	6
5.2. Determinazione delle tariffe giornaliere	6
5.3. Determinazione del canone	7
<i>Articolo 6 - Riduzioni facoltative ex c. 832 art. 1 L n. 160/19 per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 7 - Esenzioni dal canone</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 8 - Versamento del canone</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 9 - Rimborsi</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 10 - Riscossione coattiva</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 11 - Funzionario Responsabile</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 12 - Trattamento dei dati personali</i>	<i>10</i>
TITOLO II – LE OCCUPAZIONI	10
CAPO I	10
<i>Articolo 13 - Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 14 - Tariffa per le occupazioni sottosuolo</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 15 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità</i>	<i>10</i>
CAPO II Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico	11
<i>Articolo 16 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 17 - Tipi di occupazione</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 18 - Occupazioni occasionali</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 19 - Occupazioni d'urgenza</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 20 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio. Autorizzazione ai lavori</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 21 - Altre occupazioni</i>	<i>15</i>
21.1. Passi carrabili e accessi a raso	15
21.2. Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali	15
21.3. Occupazioni con ponti, scale ecc.	16
21.4. Occupazione con tende e tendoni	16
21.5. Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti	16
21.6. Attività di propaganda elettorale	17
21.7. Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio	17
21.8. Occupazione con elementi di arredo	18
21.9. Esposizione merci fuori negozio	18
21.10. Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	18
21.11. Occupazioni per traslochi	18
21.12. Serbatoi	19
21.13. Mestieri girovaghi e artisti di strada	19
21.14. Occupazione con impianti di distribuzione carburante	19
21.15. Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	19
21.16. Occupazioni con griglie intercapedini	20

Articolo 22 - Titolarità della concessione e subentro	20
Articolo 23 - Rinnovo. Proroga. Rinuncia.....	22
Articolo 24 - Modifica. Sospensione e revoca d'ufficio	22
Articolo 25 - Decadenza ed estinzione della concessione	23
Articolo 26 - Occupazioni abusive.....	24
TITOLO III - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	24
CAPO I	24
Articolo 27 - Tipologie di impianti pubblicitari. Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti	24
Articolo 28 - Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato	26
Articolo 29 - Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato	27
Articolo 30 - Tipologie particolari.....	27
Articolo 31 - Pubblicità mediante locandine.....	28
Articolo 32 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	28
Articolo 33 - Pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico.....	29
Articolo 34 - Pubblicità elettorale	29
Articolo 35 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	29
Articolo 36 - Riduzioni del canone	30
Articolo 37 - Agevolazioni sull'imposta a seguito di lavori per la realizzazione di opere pubbliche	31
CAPO II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	31
Articolo 38 - Istanze per i messaggi pubblicitari	31
Articolo 39 - Istruttoria amministrativa.....	32
Articolo 40 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	33
Articolo 41 - Rinnovo, proroga e disdetta	34
Articolo 42 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	35
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	35
Articolo 44 - Rimozione della pubblicità.....	36
Articolo 45 - Le esposizioni pubblicitarie abusive	36
TITOLO IV - RISCOSSIONE. ACCERTAMENTI E SANZIONI	36
Articolo 46 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	36
Articolo 47 - Accertamento.....	37
Articolo 48 - Penalità e sanzioni.....	37
Articolo 49 - Rimozione. Tutela del demanio e patrimonio pubblico.....	38
Articolo 50 - Autotutela.....	39
Articolo 51 - Riscossione coattiva	39
TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI	40
Articolo 52 - Pubbliche affissioni istituzionali	40
NORME FINALI E TRANSITORIE.....	40
Articolo 53 - Norme transitorie	40
Articolo 54 - Norme finali.....	40
Articolo 55 - Allegati	41
Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI ORDINARI.....	42

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla legge 160/2019, articolo 1, ai commi da 817 a 836, denominato «canone». Ai sensi del comma 816 dell'articolo 1, legge 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della legge 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

Articolo 2 - Classificazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente di cui all'articolo 1, comma 826, della L. n. 160/2019, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2020 pari a 556 abitanti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in una unica categoria.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi

finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1. del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima.

Articolo 5 - Tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

5.1. Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

5.2. Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

5.3. Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale relativa alla specifica classe di strada od area per l'eventuale coefficiente di valutazione specificamente previsto e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera relativa alla specifica classe di strada od area per l'eventuale coefficiente di valutazione specificamente previsto e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. In entrambe le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per le esposizioni pubblicitarie, gli ulteriori e specifici criteri di calcolo previsti al Titolo III del Regolamento.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 50 per cento.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 6 - Riduzioni facoltative ex c. 832 art. 1 L n. 160/19 per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) eccedenti i mille metri quadrati: riduzione del 70%;

- b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici: riduzione del 50%

Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo ne prevede l'esenzione dal canone.

- c) con spettacoli viaggianti: riduzione del 85%;
- d) per l'esercizio dell'attività edilizia: riduzione del 50%.

Articolo 7 - Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

- m) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- n) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- o) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- p) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- q) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- r) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
- s) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- t) i balconi, le verande, i bow-window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.

Articolo 8 - Versamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato alle condizioni prescritte dall'Articolo 46 - Modalità e termini per il pagamento del canone del presente Regolamento.

Articolo 9 - Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 10,00 euro, al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è disciplinata dall'Articolo 51 - Riscossione coattiva del presente Regolamento.

Articolo 11 - Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento. In caso di mancata, diversa designazione, il funzionario competente è il funzionario responsabile dell'entrata.
2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal

regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II – LE OCCUPAZIONI

CAPO I

Articolo 13 - Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1. La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile
 - e) passi e accessi carrabili
 - f) ponteggi, steccati e simili
 - g) cartelli pubblicitari e simili
 - h) aree per spettacoli viaggianti
 - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
 - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
 - k) tende, tendoni ecc.
 - l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.

Articolo 14 - Tariffa per le occupazioni sottosuolo

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all'articolo 5, comma 2) lettera b) è ridotta a un quarto.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 15 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma n. 831, L. n. 160/2019 per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso

e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria stabilita dalla deliberazione di Giunta: tariffa euro 1,50

2. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può comunque essere inferiore a euro 800,00.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO II

Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico

Articolo 16 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, ovvero, qualora non sia operativa la procedura telematica, a mezzo di consegna al protocollo dell'Ente.
3. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta). Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento.
4. La domanda deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di rappresentanza.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio, quali, in via esemplificativa: disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto

ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

6. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
7. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
8. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda. La comunicazione inviata al richiedente in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
9. Il responsabile del procedimento, provvede, ove necessario, ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 20 giorni dalla data della relativa richiesta.
10. L'avviso inviato al richiedente che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
11. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale

questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

12. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti la occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
14. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
15. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
16. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
17. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata
18. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
19. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo Articolo 18 - Occupazioni occasionali.
20. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 17 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono di due tipi:
 - permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
- 2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
- 3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 18 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 19 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da imprese di settore, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 20 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio.

Autorizzazione ai lavori

1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.
3. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo 21 - Altre occupazioni

21.1. Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie ai sensi del comma 3.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

21.2. Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

21.3. Occupazioni con ponti, scale ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

21.4. Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

21.5. Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata "porta a porta" devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente. È prevista, per le utenze condominiali e non domestiche, la dotazione di contenitori carrellati, da custodire all'interno dell'area di proprietà condominiale/privata con possibilità di ritiro degli stessi per la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico, nel rispetto, di massima, delle condizioni di seguito riportate:

Distanza dalla strada pubblica max. 100 mt con automezzi;

Distanza dalla strada pubblica max. 10 mt con operatore a piedi;

Presenza di idonei spazi di manovra e movimentazione per gli automezzi adibiti alla raccolta;

Assenza di barriere architettoniche e dislivelli minimi;

Accesso autorizzato dal Proprietario.

La valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree private è unicamente in carico al gestore del servizio pubblico.

2. L'Utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività. È prevista l'esenzione del canone per i contenitori dedicati alla raccolta "porta a porta".
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso l'Ufficio Igiene Urbana. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell'assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati. In caso di installazione di un contenitore/manufatto per la mitigazione, sarà necessario acquisire il parere anche del Servizio Arredo Urbano. L'eventuale rifiuto

dell'autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all'interessato con nota scritta entro 30 giorni.

4. L'autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l'area da occupare (indicazioni stradali, estensione), anche le seguenti indicazioni:
 - Le prescrizioni minime di cui al successivo comma 4.1;
 - Eventuali prescrizioni aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell'area da occupare;
 - Durata massima dell'autorizzazione (10 anni);

4.1. Prescrizioni minime:

- utilizzo esclusivo dei contenitori forniti dal Gestore; è fatto divieto di utilizzo di qualunque altro dispositivo;
- i contenitori devono riportare l'indirizzo e il numero civico del condominio/utenza non domestica di riferimento;
- la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del C.D.S. e suo regolamento con particolare riferimento all'art. 25 comma 3 del d.lgs. 285/1992 e s.m.i. (C.D.S.) ed art .68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (regolamento CDS);
- i contenitori autorizzati su marciapiede devono essere posizionati garantendo uno spazio libero al transito di almeno un metro in corrispondenza degli stessi;
- i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;
- non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari problemi di visibilità.
- I contenitori posizionati sull'area pubblica devono essere obbligatoriamente dotati di serratura. Il costo per la fornitura delle serrature è a carico dell'Utente. In caso di utilizzo di una serratura diversa, l'Utente dovrà far trovare il contenitore aperto nell'orario di svuotamento. L'Utente è in ogni caso responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori, delle serrature e dell'area occupata.
- L'installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell'utente, di serrature con chiave universale, per consentire al gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta. L'utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell'area occupata.

21.6. Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

21.7. Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante

l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

21.8. Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

21.9. Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

21.10. Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

21.11. Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

21.12. Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

21.13. Mestieri girovaghi e artisti di strada

2. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
3. Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante si deve inoltrare la relativa domanda, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
4. Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale nella misura di € 50,00 e comunicato dall'Ufficio competente, a garanzia della copertura di danni, di eventuali contributi, spese, eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l'occupazione dell'area e dell'impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione.
5. Il versamento della cauzione deve essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 e comunque prima dell'inizio dell'occupazione, secondo le seguenti modalità:
 - a) bonifico bancario o bollettino postale;
 - b) mediante l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, avvalendosi anche dei prestatori di servizi di pagamento individuati secondo la procedura di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 5 del CAD.
6. Il mancato versamento nel termine sopra indicato comporta l'archiviazione dell'istanza.
7. In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti oltre che del versamento della cauzione.

21.14. Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

21.15. Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita dalla Giunta la tariffa del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

21.16. Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a tre volte la tariffa standard annuale.

Articolo 22 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia;
 - g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesses strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. La stessa modalità procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi del Regolamento.
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario si applicano le seguenti disposizioni:
- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende da causa imputabile al concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione a dimostrazione che l'occupazione è effettivamente cessata si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 ed 8 dell'articolo 24.

Articolo 23 - Rinnovo. Proroga. Rinuncia.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è valido per il periodo indicato dallo stesso. Tale periodo non può comunque superare il termine di tre anni.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
3. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 17 del Regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

4. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. E' concessa la proroga per i tempi strettamente necessari direttamente connessi alle ragioni eccezionali che la giustificano.
5. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini della determinazione del canone.
6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.
8. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 24 - Modifica. Sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso, tramite pec, raccomandata

postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 25 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione, nel rispetto ed alle condizioni della procedura di cui al comma 2:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico o l'uso diverso da quello oggetto di concessione;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
3. Ove il responsabile del procedimento coincida con il responsabile dell'ufficio competente alla revoca, quest'ultima è disposta dal primo, con l'applicazione delle modalità di cui al precedente comma 2.
4. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
5. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

6. La concessione si estingue comunque per risoluzione di diritto in caso di grave inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 26 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - f) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - g) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. La rimozione degli impianti od opere abusive è disciplinata dall'Articolo 49 - Rimozione. Tutela del demanio e patrimonio pubblico del presente Regolamento.
3. Rimangono fermi gli obblighi di pagamento del canone ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a).

TITOLO III - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I

Articolo 27 - Tipologie di impianti pubblicitari. Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

1. I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - a) mezzi destinati alla pubblicità esterna;
 - b) mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni
2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento di cui al comma 1 lettera a), sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

3. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
4. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
5. Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.
6. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale o contrarie all'ordine pubblico.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Articolo 28 - Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato

1. Si intende per centro abitato il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è autorizzato ai sensi dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, nel rispetto delle seguenti distanze minime, che si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia:
 - a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
3. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
4. Sono previste le seguenti deroghe:
 - a) Le norme di cui al comma 2 e quella di cui al comma 3 lettera c) dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza ai fabbricati esistenti oppure poste ad una distanza non inferiore a cinque metri dal limite della carreggiata, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del Nuovo Codice della Strada.
 - b) Le distanze indicate al comma 2, ad eccezione di quella relativa alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati oppure posti ad una distanza non inferiore a cinque metri dal limite della carreggiata.

5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati all'interno dei centri abitati non devono superare la superficie di 10 mq. Per superficie totale si intende l'area del massimo ingombro dei caratteri alfanumerici compresi simboli e marchi; nel caso di cassonetti luminosi deve essere considerata l'area del cassonetto stesso. In caso di cartelli bifacciali, la superficie deve intendersi per singola faccia del cartello e non quale somma totale delle due facce espositive.

Articolo 29 - Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
2. Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Articolo 30 - Tipologie particolari

1. La **pubblicità negli ascensori adibiti ad uso pubblico** è ammessa con l'osservanza delle disposizioni contenute nella L. 14.07.1993, n. 235, ove non in contrasto con la L. n. 160/19 art. 1 cc 816-835 e 847.
2. Per **pubblicità fonica**, si intende la diffusione di qualsiasi messaggio pubblicitario o di propaganda in genere, fatti salvi i messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza.
 - a) Fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 (art. 59 del DPR 495/1992 e s.m.i).
 - b) All'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, esclusi i giorni festivi ed il periodo dal 1° al 4 novembre compresi, di ogni anno.
 - c) È vietata nelle "aree particolarmente protette" indicate come tali dal "Piano di classificazione acustica del territorio comunale" (L. n. 447/1995 e L.R. n. 20/2009) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 17/09/2012.
 - d) Il livello sonoro non deve superare i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997.
 - e) Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di apposita istanza al Comune, prima dell'effettivo inizio dell'attività e deve contenere l'indicazione di ogni veicolo o mezzo utilizzato per lo svolgimento dell'attività, l'iniziativa specifica che si intende promuovere, la durata, il luogo o il percorso e, in allegato, la relazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 11 della L.R. 9/2006.
 - f) In occasione di particolari eventi di natura eccezionale la Giunta Comunale può concedere motivate deroghe a quanto previsto dai commi precedenti.
 - g) Ai fini della determinazione del canone della pubblicità fonica, per ogni giorno o frazione di giorno, si applica il coefficiente determinato dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 5.2 comma 4 sulla tariffa base.
3. È consentita la distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario sul territorio del Comune. È invece vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario, nonché mediante apposizione sui veicoli in sosta.
4. Il pagamento dell'imposta vale come titolo autorizzativo.

5. Il committente dovrà indicare, all'atto della dichiarazione, i nominativi delle persone impiegate nella distribuzione, per ogni giorno o frazione.
6. Ai fini della determinazione del canone della pubblicità di cui al comma 31.3, per ogni giorno o frazione di giorno, si applica il coefficiente determinato dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 5.2 comma 4 sulla tariffa base.

Articolo 31 - Pubblicità mediante locandine

1. È consentita l'esposizione di locandine esclusivamente sulle vetrine e all'interno dei locali aperti al pubblico.
2. Il pagamento dell'imposta vale come titolo autorizzativo.
3. Sulle locandine deve essere posto un timbro dal Gestore recante la data di scadenza entro la quale le locandine stesse andranno rimosse e l'indicazione della categoria normale o speciale.
4. Ai fini di una razionalizzazione dell'attività, in periodi di elevata richiesta, il Funzionario Responsabile può stabilire la durata e i quantitativi massimi che possono essere richiesti in ogni commissione.

Articolo 32 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata con veicoli in genere è disciplinata dagli articoli 23 del d.lgs. 285/1992 e s.m.i. (C.d.S.). Essa è consentita con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 57 del D.P.R. 495/1992 e dal Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992, l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto al successivo comma 6, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del C.d.S..
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità:
 - a) per veicoli adibiti ad uso pubblico s'intendono:
 - servizio di noleggio con conducente (articolo 82, comma 5, lettera b. del C.d.S.);
 - servizio di piazza-taxi per trasporto di persone (art. 82, comma 5, lettera b. del C.d.S.);
 - b) per veicoli adibiti a servizio di linea interurbana s'intendono i servizi di linea per trasporto di persone (articolo 82, comma 5, lettera c. del C.d.S.) o di cose (articolo 82, comma 5, lettera e. del C.d.S.).
 - c) per veicoli adibiti ad uso privato s'intendono:
 - veicoli ad uso proprio;
 - veicoli ad uso di terzi di cui all'art. 82 comma 5 lettera a. (locazione senza conducente) e lettera d (servizio di trasporto di cose per conto terzi) del C.d.S..
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o su veicoli disponibili in virtù di contratti di leasing o di noleggio, l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio che contraddistingue il bene o il servizio, nonché il segno distintivo dell'impresa, della ragione sociale (sia per esteso che sotto forma di sigla), dell'indirizzo, del sito web, dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono, del numero di fax e simili purché l'iscrizione non sia apposta più di due volte sul veicolo.
5. E' ammessa la pubblicità effettuata a mezzo di veicoli ad uso speciale destinati ed attrezzati a mostra pubblicitaria (cd. Vele pubblicitarie), se immatricolati per uso di terzi mediante locazione senza conducente. La suddetta forma di pubblicità può essere svolta sulla sede stradale e sulle

rispettive pertinenze, esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti e può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento.

Su detti veicoli, se in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta, in modo tale che sia privata di efficacia, salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta Comunale per particolari eventi di natura eccezionale.

6. Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992 la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita:
 - sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea;
 - sui veicoli adibiti al servizio taxi.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
8. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 33 - Pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico

1. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio gli impianti sportivi, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

Articolo 34 - Pubblicità elettorale

1. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni di legge in materia di procedimenti elettorali.

Articolo 35 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
6. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
7. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite
8. La superficie imponibile da prendere a base per il calcolo del canone deve essere quella relativa all'intera installazione pubblicitaria, comprensiva quindi anche della parte non coperta dal marchio, solo se questo ultimo abbia, per dimensione, forma e colori ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria, ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.
9. La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e definita dal titolo abilitativo, al netto di ogni elemento accessorio. Non ha effetto l'eventuale diminuzione della superficie geometrica eseguita dal titolare successivamente all'installazione dell'impianto pubblicitario e senza il consenso del Comune. L'eventuale aumento della superficie geometrica eseguita dal titolare senza il consenso del Comune obbliga, viceversa, al pagamento dei maggiori tributi e delle altre somme per l'ulteriore spazio pubblicitario utilizzato ed occupato. Rimane salvo, in ogni caso, il potere del Comune dell'intervento repressivo e ripristinatorio.
10. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata viene applicata una maggiorazione del 100% della tariffa base.
11. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale di cui agli artt. 5.1 e 5.2, per i periodi dal 16 marzo al 15 aprile e dal 1° luglio al 30 settembre, può applicare un coefficiente di maggiorazione fino ad un massimo del 0,5 rispetto alla tariffa base.
In assenza di determinazione sul punto non si applica un coefficiente di maggiorazione.
12. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni.

Articolo 36 - Riduzioni del canone

1. La tariffa base del canone è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Al fine di beneficiare della riduzione, i soggetti di cui alla lettera a. del comma 1, devono autocertificare l'assenza di finalità di lucro, fornendo gli estremi della registrazione dello statuto.
2. Per la pubblicità di cui alla lettera b. del comma 1, viene accordata la riduzione solamente con la contemporanea sussistenza dei requisiti enunciati. Ai fini dell'applicazione della riduzione è necessario presentare l'atto formale dell'Amministrazione attestante il patrocinio o la partecipazione dell'Ente Pubblico Territoriale.
Se il messaggio contiene la sponsorizzazione di un soggetto che ha scopo di lucro, non può essere riconosciuta la riduzione d'imposta.

Articolo 37 - Agevolazioni sull'imposta a seguito di lavori per la realizzazione di opere pubbliche

1. I titolari di attività commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, di durata superiore a sei mesi, beneficiano della riduzione del 90% dell'imposta dovuta, relativamente agli impianti pubblicitari posizionati nelle vie interessate dai suddetti lavori prima dell'inizio dei lavori stessi. Per ottenere il rimborso relativo alla riduzione gli interessati devono presentare istanza entro non oltre 60 giorni dal termine dei lavori, specificando i dati identificativi, la tipologia dell'attività e presentando copia della ricevuta di versamento dell'imposta. Entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza il comune provvederà al rimborso.
2. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione delle vie rientranti nell'ambito dell'agevolazione, a seguito di ordinanza del Sindaco che dispone la chiusura della circolazione nelle predette località.

CAPO II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 38 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel Regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito web istituzionale del comune.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, tramite il portale del Comune, ovvero, qualora non sia operativa la procedura telematica, a mezzo di consegna al protocollo dell'Ente.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 5 impianti. Tale limite è derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari:
 - gonfaloni, per i quali il limite è 10;
 - targhe su palo, per le quali è possibile richiedere, in un'unica istanza, fino ad un massimo di 10 impianti, recanti il medesimo periodo di esposizione;
 - insegne, per le quali il limite è 10.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
 7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
 8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 39 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di specifici pareri, di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto

pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria. Si applicano comunque le condizioni e termini previsti dall'Articolo 46 - Modalità e termini per il pagamento del canone.

6. Salvo quanto altrimenti previsto dall'Articolo 46 - Modalità e termini per il pagamento del canone, qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Salvo quanto previsto dal comma 6 l'eventuale diniego deve essere espresso e motivato e comunicato all'istante, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
8. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
9. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, salvo i casi speciali previsti dal Regolamento, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
10. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
11. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
12. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
14. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
15. Salvo quanto previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni procedurali di cui all'Articolo 17 - Tipi di occupazione

Articolo 40 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 39 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 41 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
5. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. E' concessa la proroga per i tempi strettamente necessari direttamente connessi alle ragioni eccezionali che la giustificano.
6. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini della determinazione del canone.
7. In caso di rinuncia all'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 ove compatibili.

Articolo 42 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario, o l'uso diverso da quello oggetto dell'autorizzazione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.

2. La dichiarazione di decadenza è soggetta alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 40 con riferimento all'autorizzazione.
3. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
5. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
6. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.
7. E' motivo di decadenza il mancato mantenimento dello stato di buona manutenzione e delle condizioni di sicurezza dell'impianto.

Articolo 44 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
3. Si applicano, ove ne sussistano le condizioni, le previsioni di cui all'Articolo 49 - Rimozione. Tutela del demanio e patrimonio pubblico.

Articolo 45 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede ai sensi dell'articolo Articolo 49 - Rimozione. Tutela del demanio e patrimonio pubblico alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.
2. Si applicano in quanto compatibili con le disposizioni della legge 160/2019 le norme di cui all'art. 7 LR n. 1/1956.

TITOLO IV - RISCOSSIONE. ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 46 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 1.500,00, è ammessa la possibilità del versamento in un numero massimo di 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto di concessione o di autorizzazione. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'Articolo 48 - Penalità e sanzioni considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 47 - Accertamento

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Si applicano all'accertamento dell'entrata le disposizioni previste dal Regolamento generale delle entrate in materia di accertamento. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alla riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

Articolo 48 - Penalità e sanzioni

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. In caso di:
 - uso improprio del suolo pubblico o l'uso diverso da quello oggetto di concessione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 25,00 euro;
 - uso improprio del mezzo pubblicitario, o l'uso diverso da quello oggetto dell'autorizzazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 25,00 euro;
 - il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione e/o autorizzazione e delle norme regolamentari vigenti in materia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 25,00 euro;
 - il mancato pagamento del canone dovuto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 25,00 euro;
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano comunque le diverse sanzioni altrimenti disposte dal Regolamento per casi specifici.

Articolo 49 - Rimozione. Tutela del demanio e patrimonio pubblico

1. Per la rimozione delle occupazioni abusive e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone il responsabile del procedimento, previa redazione di processo verbale di constatazione, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore contestualmente al processo verbale l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore, di regola, a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 16, legge 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco per le strade urbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
3. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione

della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

4. Il Comune può comunque procedere, anche indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente, alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
5. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
6. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
7. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
8. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 in caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni.
9. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o dal Regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 50 - Autotutela

1. L'istituto dell'autotutela è regolato dalle relative norme di cui al regolamento Generale delle entrate.

Articolo 51 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, sia a titolo di canone sia a titolo di sanzioni, indennità o interessi, alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 e ss. dell'articolo 1 della Legge 160/2019 ed applicando le disposizioni di cui al Regolamento Generale delle Entrate.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 52 - Pubbliche affissioni istituzionali

1. L'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte del comune di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
2. Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
3. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 53 - Norme transitorie

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del d.lgs. 507/1993.
2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
3. Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
4. La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta eventualmente affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti dell'articolo 1, legge 160/2019 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per il Comune.
6. I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione/concessione.
L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

Articolo 54 - Norme finali

1. Sono abrogati a far data dal 1° gennaio 2021 i precedenti regolamenti comunali in materia di TOSAP/COSAP/ICP
2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

Articolo 55 - Allegati

Costituiscono parte integrante ed essenziale al presente Regolamento:

Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI ORDINARI

Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI ORDINARI

1. TARIFFA ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi ad aree pubbliche, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue sono le seguenti:

CATEGORIA	TARIFFA STANDARD (ex. L. 160 27/12/2019 art.1 c. 826)	COEFFICIENTE (min 0,1 – max 5)	TARIFFA ANNUALE
Per metro quadrato o metro lineare	€ 30,00	0,585	€ 17,55
Tende fisse o retrattili aggettate direttamente al suolo pubblico	€ 30,00	0,175	€ 5,25
Passi carrabili, anche senza manufatti	€ 30,00	0,293	€ 8,79
Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete	€ 1,50 per ciascuna utenza con un ammontare complessivo non inferiore a € 800,00		

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIA	TARIFFA STANDARD (ex. L. 160 27/12/2019 art.1 c. 827)	COEFFICIENTE (min 0,1 – max 3)	TARIFFA GIORNO / mq
Inferiori ai 15 giorni	€ 0,60	1,72	€ 1,03
Superiori ai 15 giorni	€ 0,60	1,37	€ 0,82
Non inferiore ad un mese	€ 0,60	0,87	€ 0,52
In occasione di fiere e festeggiamenti, <u>ad esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante</u>	€ 0,60	2,23	€ 1,34
In occasione di fiere e festeggiamenti, con installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante	€ 0,60	0,33	€ 0,20
Occupazioni temporanee da parte di venditori ambulanti e pubblici esercizi o produttori agricoli che vengono direttamente i propri prodotti	€ 0,60	0,87	€ 0,52
Con autovetture ad uso privato	€ 0,60	2,23	€ 1,34
Per l'esercizio dell'attività edilizia	€ 0,60	1,20	€ 0,72
Sotto suolo / soprasuolo <=30 gg per ogni chilometro	€ 0,60	3	€ 1,80
Sotto suolo / soprasuolo di durata > 30 gg per ogni chilometro	€ 0,60	2	€ 1,20

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Valle d'Aosta

COMMUNE DE LA MAGDELEINE

Vallée d'Aoste



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE**

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. XX del XX/XX/XXXX)

INDICE:

<i>Articolo 1 Oggetto</i>	3
<i>Articolo 2 Disposizioni generali</i>	3
<i>Articolo 3 Presupposto del canone</i>	3
<i>Articolo 4 Soggetto passivo</i>	3
<i>Articolo 5 Commercio su aree pubbliche</i>	3
<i>Articolo 6 Rilascio dell'autorizzazione</i>	3
<i>Articolo 7 Criteri per la determinazione della tariffa</i>	4
<i>Articolo 8 Classificazione delle zone pubbliche</i>	4
<i>Articolo 9 Determinazione delle tariffe annuali ed infra annuali</i>	4
<i>Articolo 10 Determinazione dei coefficienti moltiplicatori</i>	5
<i>Articolo 11 Determinazione del canone</i>	5
<i>Articolo 12 Riduzioni ed esenzioni [facoltativo]</i>	6
<i>Articolo 13 Modalità e termini per il pagamento del canone</i>	6
<i>Articolo 14 Accertamenti – Riscossione coattiva</i>	7
<i>Articolo 15 Sanzioni e indennità</i>	7
<i>Articolo 16 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico</i>	8
<i>Articolo 17 Sospensione dell'attività di vendita</i>	8
<i>Articolo 18 Autotutela</i>	8
<i>Articolo 19 Disposizioni finali e transitorie</i>	9
Allegato A DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE [modello ANUTEL]	10
Appendice A TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE [modello ANUTEL]	11

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e del TUEL, legge 267/2000, contiene i criteri e le disposizioni disciplinanti il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 837 a 845, legge 160/2019.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'articolo 1, legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1, legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti ed alle condizioni prescritte dal presente Regolamento, dagli altri Regolamenti comunali, e dalle altre norme vigenti
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente Regolamento.
3. Ai fini del presente Regolamento e dell'applicazione del canone le occupazioni si distinguono in:
 - a) occupazioni annuali, che si protraggono almeno per l'intero anno solare;
 - b) occupazioni infra annuali, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato nei casi ed alle condizioni previste dal Regolamento comunale recante la disciplina del commercio su aree pubbliche, dalle L.R. 20/1999 (Disciplina del commercio su aree pubbliche), n. 15/2000 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche) e n. 12/2014, ed in conformità alle disposizioni previste dal Titolo X, d.lgs. 114/1998 (Disciplina relativa al settore del commercio), e dal d.lgs. 59/2010, e dalle altre norme vigenti.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo oggetto del presente Regolamento sono disciplinati dal regolamento comunale recante la disciplina del commercio su aree pubbliche, dalle L.R. n. 20/1999, n. 15/2000 e n. 12/2014, e dal Titolo X, d.lgs. 114/1998.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) durata dell'occupazione, annuale o giornaliera;
 - b) tipologia della occupazione, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
 - c) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - d) classificazione delle zone comunali in ordine di importanza, ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 8

Classificazione delle zone pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del canone gli spazi e le aree pubbliche comunali sono classificate in zone di appartenenza, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali è determinata dall'allegato "A" del Regolamento ai fini della determinazione ed applicazione del canone.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali ed infra annuali

1. Le occupazioni annuali sono soggette alla tariffa base annuale indicata dall'articolo 1, comma 841, legge 160/2019, nella misura di euro
30.
Ogni variazione normativa della predetta tariffa è da considerarsi automaticamente applicata al presente Regolamento, senza necessità di sua modificazione.
La tariffa base annuale costituisce il riferimento sulla base del quale è determinato il canone da corrispondere.
2. La tariffa annuale è determinata applicando per ciascuna area o strada la tariffa relativa alla rispettiva zona di appartenenza, secondo i seguenti criteri sulla base della classificazione di cui all'articolo 8:
 - a) alle (strade od) aree appartenenti alla categoria unica viene applicata la tariffa più elevata;

Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Le occupazioni infra annuali sono soggette alla tariffa base giornaliera indicata dall'articolo 1, comma 842, L. n. 160/2019, nella misura di euro
0,60.
Ogni variazione normativa della predetta tariffa è da considerarsi automaticamente applicata al presente Regolamento, senza necessità di sua modificazione.
La tariffa base giornaliera costituisce il riferimento sulla base del quale è determinato il canone da corrispondere.
4. La tariffa giornaliera è determinata applicando per ciascuna area o strada la tariffa relativa alla rispettiva zona di appartenenza, secondo i seguenti criteri, sulla base della classificazione di cui all'articolo 8:
 - a) alle strade (od aree) appartenenti alla categoria unica viene applicata la tariffa più elevata.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. La tariffa giornaliera di cui al comma 3 è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

Articolo 10

Determinazione dei coefficienti moltiplicatori

1. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe indicate all'articolo 9, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione.
2. La determinazione dei coefficienti è di competenza della Giunta comunale e la relativa deliberazione deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I coefficienti, qualora non modificati entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, in mancanza della relativa deliberazione della Giunta comunale, i coefficienti si intendono tutti pari ad 0,3.
3. Per le occupazioni annuali i coefficienti di cui al comma 1 possono variare fra i valori di 0,1 ed 1.
4. Per le occupazioni infra annuali, in cui il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera, la Giunta comunale può, ai sensi dell'articolo 1, comma 843, legge 160/2019, applicare coefficienti riduttivi fino all'azzeramento o in aumento fino al 25%. Nell'ipotesi di cui al presente comma, pertanto, i coefficienti di cui al comma 1 possono variare fra i valori di 0 e 1,25.
5. I coefficienti di cui al comma 1 sono determinati distintamente e rispettivamente per ciascuna delle seguenti tipologie di occupazione:

1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore

1) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore

2) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore

2) occupazioni realizzate fuori dai mercati

3) occupazioni realizzate da produttori agricoli

4) occupazioni realizzate da spuntisti

5) occupazioni realizzate in occasione di Fiere

5) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Il canone annuale o giornaliero dovuto è determinato:
 - a) applicando per ciascuna area la tariffa relativa alla rispettiva zona di appartenenza; la tariffa giornaliera è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.
 - b) applicando alla tariffa così individuata il coefficiente moltiplicatore relativo alla rispettiva tipologia di occupazione, come indicato all'articolo 10;
 - c) applicando il valore ottenuto per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 843, L. n. 160/2019, per le occupazioni infra annuali nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera, è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 12

Riduzioni ed esenzioni

[facoltativo]

1. Per le occupazioni infra annuali, in cui il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera, sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) 40 per cento per settori merceologici tradizionali.
2. Per le occupazioni infra annuali, in cui il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera, sono previste le seguenti esenzioni:
 - a) 100% per occupazioni richieste/patrociate dal Comune.

Articolo 13

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

Qualora l'importo del canone superi euro 400,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 400,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 31.10
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 400,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 - 31.7 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto di concessione. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 10,00.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 14 **Accertamenti – Riscossione coattiva**

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni dovuti non versati alle scadenze e all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e ss., legge 160/2019.
2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
3. Si applicano all'accertamento dell'entrata le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle entrate in materia di accertamento. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alla riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario
4. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
5. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, sia a titolo di canone sia a titolo di sanzioni, indennità o interessi, alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 e ss. dell'articolo 1, legge 160/2019 ed applicando le disposizioni di cui al relativo regolamento comunale [ovvero in alternativa] di cui al Regolamento Generale delle Entrate.
6. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 15 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821, lett. g) ed h), dell'articolo 1, legge 160/2019, in quanto compatibili.
2. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 da € 25,00 a € 500,00.

4. Sono altresì applicate, per il caso di occupazioni abusive e le altre circostanze ivi prescritte, le sanzioni previste dall'articolo 9 – quater della L.R. 20/1999, dall'articolo 29, d.lgs. 114/1998 e dal Regolamento comunale recante la disciplina del commercio su aree pubbliche
5. L'indennità e le sanzioni di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. **Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.**

Articolo 16

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 17

Sospensione dell'attività' di vendita

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, d.lgs. 114/1998, in caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ove qualificato da particolare gravità o dalla recidiva il sindaco od il dirigente competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Si considera caso di particolare gravità l'omesso o parziale pagamento di importo superiore ad euro 200,00.
2. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 18

Autotutela

1. L'istituto dell'autotutela è regolato dalle relative norme di cui al Regolamento generale delle entrate.

Articolo 19

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dal Regolamento comunale recante la disciplina del commercio su aree pubbliche, dalle L.R. n. 20/1999 (Disciplina del commercio su aree pubbliche), n. 15/2000 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche) e n. 12/2014, dal Titolo X, d.lgs. n. 114/1998 (disciplina relativa al settore del commercio) e dal d.lgs. 59/2010, e dalle altre norme vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, in mancanza della deliberazione della Giunta comunale di cui all'articolo 10, comma 2, i coefficienti si intendono tutti pari ad 0,30.
4. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione.

Allegato A
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE
[modello ANUTEL]

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
Categoria unica	0,60

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR.
Categoria unica	0,60

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Appendice A
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI
DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE
[modello ANUTEL]

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore	0,60	0,60
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore	0,80	0,80
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	1,00	1,00
2) occupazioni realizzate fuori dai mercati	0,80	0,80
3) occupazioni realizzate da produttori agricoli	0,70	0,70
4) occupazioni realizzata da spuntisti	1,00	1,00
5) occupazioni realizzate in occasione di Fiere	2,00	2,00
5) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0,70	0,70

Il Sindaco
f.to Mauro DUROUX



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 11.03.2021.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 11.03.2021 al 26.03.2021.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)